

VADEMECUM PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

di Anna Pia Cossu e Libero Tassella



Gli autori ringraziano Lalla di www.orizzontescuola.it
per la sua collaborazione nella revisione del lavoro.

INDICE

1. GRADUATORIE PERMANENTI PER GLI AA. SS. 2004/05 E 2005/06	pag. 2
1.1. Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti e procedure correlate	pag. 2
1.2. Le principali novità	pag. 2
1.3. Le novità presenti nella nuova tabella di valutazione dei titoli per la III fascia	pag. 4
1.4. Altre novità sono contenute nella valutazione degli "altri titoli"	pag. 4
1.5. Approfondimenti della procedura	pag. 7
2. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA GRADUATORIE PERMANENTI	pag. 16
3. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO IN GRADUATORIA (VALIDA PER I E II FASCIA).....	pag. 17
4. TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO AI SENSI DEL DL 97 DEL 7/04/2004 (SOLO PER LA III FASCIA)	pag. 19
5. CONFRONTO E VARIAZIONI FRA TABELLE AA.SS. 2003 E 2004	pag. 20
6. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA	pag. 22
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI AA.SS. 2004/2005 E 2005/2006	pag. 24
7.1. Domanda di aggiornamento e/o trasferimento e nuova inclusione per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006	pag. 24
7.2. Compilazione del Modello 1 (già inseriti in graduatoria)	pag. 25
7.3. Compilazione del Modello 2 (nuove iscrizioni in graduatoria)	pag. 28
7.4. Compilazione del Modello 3 (iscrizione in graduatorie di circolo/istituto)	pag. 30
8. RISERVE DI LEGGE NELLE ASSUNZIONI	pag. 31
9. REGOLARIZZAZIONI ED ESCLUSIONI, PUBBLICAZIONE GRADUATORIE	pag. 34
10. RECLAMI E RICORSI	pag. 35
11. SCHEMA DI RECLAMO	pag. 36

L'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo disposto con il Decreto Dirigenziale del 21/04/2004, per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, ci porge l'occasione di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum che costituisca una guida utile per potersi orientare sia nella procedura della presentazione delle domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie permanenti, sia per avere a disposizione un quadro complessivo della normativa di riferimento, e delle note ministeriali intervenute a chiarimento su particolari problematiche. Affronteremo specifici argomenti, ad iniziare dalle procedure previste dal D.D.G. del 21/04/2004.

1. GRADUATORIE PERMANENTI PER GLI AA.SS. 2004/2005 E 2005/2006

1.1. Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti e procedure correlate

A seguito del DL 97 del 7/4/04 sono state apportate alcune modifiche:

A decorrere dall' a.s. 2004/2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico, D.Leg.vo 297/94, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall' art. 1, comma 1, lettera b, della legge 333 del 20 agosto 2001 (ex DL 255/2001) in base alla tabella allegata al DL 97 del 7 aprile 2004, ovvero All.2 al DDG del 21/04/2004, che indica gli unici e soli titoli che determinano una attribuzione di punteggio.

L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 del DL 97/2004.

A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del DD 17 aprile 2003 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con DM 123 del 27/3/2000, dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 (ex decreto legge 2 luglio, n. 255) e dal decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2004). Considerato che le disposizioni del DL n. 97/ 2004 prevedono una rideterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei relativi punteggi, grava su ciascun candidato iscritto in III fascia e, per alcuni candidati inseriti in I e II fascia, l'onere di presentare domanda.

In data 21/04/2004, è stato emanato il D.D.G. per la presentazione delle domande di nuovo inserimento, ovvero l'aggiornamento e/o il trasferimento, nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006.

1.2. Le principali novità

Prima di passare all' approfondimento delle diverse procedure, esaminiamo le novità.

a) Presentazione delle domande

Le domande di nuova inclusione e di aggiornamento e/o di trasferimento, vanno presentate entro il **21 maggio 2004**, (30 giorni decorrenti da quello di emanazione del D.D.G. pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito del MIUR (WWW.istruzione.it) e sulla rete Intranet).

Le domande vanno spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate a mano, al Centro per i Servizi Amministrativi (C.S.A.) del capoluogo della provincia richiesta.

Come già è avvenuto lo scorso anno, la compilazione del modello assume valore di dichiarazione personale resa con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Pertanto, *non è necessario allegare alcuna documentazione*, ad eccezione di quella dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media.

b) Presentazione delle domande tramite la rete internet

1. Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie permanenti on line", secondo le modalità descritte nella apposita guida.

2. Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 (modello 3).

3. Il candidato, completato con esito positivo l'inserimento dei dati, avrà a disposizione le due seguenti modalità operative per l'inoltro della domanda al Centro per i servizi amministrativi:

- Utilizzo della firma elettronica, Le istruzioni operative per la richiesta e l'utilizzo della firma elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste Italiane. L'operazione di firma elettronica consente la trasmissione automatica della domanda del candidato al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Pertanto in tal caso il candidato non deve stampare il modello compilato e non lo deve spedire o consegnare a mano.

Produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it". Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 10, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

Il candidato che si avvarrà della modalità di trasmissione internet, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal **22 aprile 2004** ed entro i 30 giorni successivi alla emanazione del presente decreto.

c) Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli viene effettuata:

- per il personale iscritto **nella I e nella II fascia**, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell' art. 1 del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (**allegato 1** al DDG del 21/04/2004).
- per il personale iscritto **nella III fascia**, la valutazione viene effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, (**allegato 2** al DDG del 21/04/2004).

- per il **personale docente di strumento musicale**, continua ad applicarsi la tabella B annessa al D.M 27 marzo 2000, n. 123 (**allegato 3** al DDG del 21/04/2004).

Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui all' art.4 del DDG del 21/04/2004, può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di **una sola provincia**.

A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare **maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria**; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede **il candidato trasferito da altra provincia** (art. 2, comma 3 della legge n. 333/2001, ex-DL 255/2001).

1.3. Le novità presenti nelle nuova tabella di valutazione dei titoli per la III fascia

- a) si riduce ad un terzo il punteggio di valutazione del titolo di accesso alla graduatoria: **la scala 12-36 diventa 4-12**.
- b) **a tutte le abilitazioni**, comunque conseguite, concorso ordinario o concorso riservato **vengono attribuiti 6 punti**.
- c) **l'abilitazione SSIS, è valutata 30 punti**, di cui 24 di equiparazione al servizio di due anni, più 6 punti di abilitazione. In caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; **per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6**.
- d) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30 (6 + 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico), per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
- e) Il servizio di sostegno sarà valutato in una delle classi dell'area, a scelta dell'interessato, solo se prestato con il prescritto titolo di specializzazione; se prestato senza il prescritto titolo sarà valutato nella classe di concorso da cui l'aspirante è stato reclutato per la nomina.
- f) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato.
- g) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e nelle scuole, di ogni ordine e grado, nelle isole minori è valutato in misura doppia.
- h) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fin o ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

1.4. Altre novità contenute nella valutazione degli "altri titoli"

- Riduzione ad 1 punto per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo di accesso.

- nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi di concorso corrispondenti, con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
- Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
- Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

Titoli di studio abilitanti: per effetto della legge 268/2002, possono essere inclusi nelle graduatorie A031 e A032 (educazione musicale, rispettivamente, negli istituti superiori e nella scuola media), gli aspiranti in possesso del diploma di didattica della musica di durata quadriennale che, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e del diploma di conservatorio, ha assunto valore abilitante.

Per effetto della legge 25.9.2002, le lauree in Scienze della formazione primaria assumono valore abilitante, e consentono l'accesso diretto alle graduatorie di scuola primaria (materna o elementare, a seconda della sezione cui si riferisce la laurea). A tale scopo, la tabella di valutazione dei titoli sarà integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea.

a) GRADUATORIE PER LO STRUMENTO MUSICALE

DDG 21/04/2004, ART. 5

Strumento musicale nella scuola media: aggiornamento e trasferimento (non è prevista domanda di nuova inclusione).

1. Il personale docente di strumento musicale, già inserito nella I e II fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.

2. Nella fase di aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo comma 3, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 17 aprile 2003 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento. Per il personale docente di strumento musicale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.

3. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di I fascia di altra provincia avviene in coda Direzione generale per il personale della scuola alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 e con il D.D. 17 aprile 2003 si sia già costituita una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

4. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.

5. Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

b) ELENCHI PER IL SOSTEGNO

Per l'insegnamento agli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono predisposti appositi elenchi nei quali vengono inseriti, coloro che, oltre ad essere in possesso di abilitazione o idoneità al posto o classe di concorso di materie comuni, sono anche in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e di cui al DM 20/02/2002.
- titolo di specializzazione previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.
- Per la scuola materna ed elementare il titolo di specializzazione va riferito allo specifico settore, ed i relativi elenchi di sostegno sono articolati in fasce.
- Il titolo di specializzazione rilasciato per la scuola secondaria, consente l'iscrizione sia negli elenchi di scuola media che in quelli della scuola secondaria di II grado, sempre congiuntamente al possesso dell'abilitazione specifica per la materia curricolare.

In particolare:

- per la scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria;
- per la scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati nelle seguenti quattro fasce:
 - Area scientifica (AD01), che comprende le seguenti classi di concorso: A002; A012; A013; A038; A039; A040; A041; A047; A048; A049; A054; A060;
 - Area umanistica, linguistica e musicale (AD02), che comprende le classi: A031; A036; A037; A050; A051; A052; A061; A073; A246; A346; A446; A546; A646; A746; A846; A946;
 - Area tecnico, professionale ed artistica (AD03), che comprende le classi: A001; A003; A004; A005; A006; A007; A008; A009; A010; A011; A014; A015; A016; A017; A018; A019; A020; A021; A022; A023; A024; A025; A026; A027; A034; A035; A042; A044; A053; A055; A056; A057; A058; A062; A063; A064; A065; A066; A067; A068; A069; A070; A071; A072; A074; A075; A076, e tutte la classi di concorso delle Tabelle C e D;
 - Area Psicomotoria (AD04), che comprende la classe di concorso A029.

In ciascun elenco relativo ad ogni area disciplinare, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia e, all'interno di quest' ultima, in base al miglior punteggio di una qualsiasi graduatoria compresa nell'area disciplinare. Allo scopo si richiamano di seguito i commi 4 e 6 dell' art 6 del DDG/2004

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

c) GRADUATORIE SPECIALI

Per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, occorre, oltre al titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 o dal decreto del Ministero dell'Università di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 26 maggio 1998, il possesso dei seguenti requisiti:

- personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
- personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.
- Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

1.5. Approfondimenti della procedura

Punteggi da attribuire ai titoli di accesso alle graduatorie

Le tabelle di valutazione (allegato 1 e 2) attribuiscono un punteggio da un minimo di 12 punti ad un massimo di 36 punti (I e II fascia) e da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12 (III fascia), in base al voto riportato nell'abilitazione, rapportato su base 100. Ne consegue che, qualsiasi punteggio, diversamente espresso per una determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

I voti riportati nelle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (O.M. n. 153 del 15.6.1999, O.M. n. 33 del 7.2.2000, O.M. n. 1 del 2.1.2001) sono già riportati in centesimi, per cui non è necessario operare alcuna proporzione.

Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate è, infatti, comprensivo del voto riportato nelle prove di esame (per la scuola elementare, anche del voto riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua), che non può essere superiore a 80/100, ed a cui si somma l'eventuale punteggio derivante dal servizio effettuato (1,8 per ogni anno nella scuola statale, e 0,9 per ogni anno effettuato nella scuola legalmente riconosciuta).

I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e per la scuola secondaria, sono già espressi su base 100, perché comprendono i voti riportati alle prove scritte ed orali (espressi in ottantesimi), più il punteggio per i titoli (espressi in ventesimi).

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'abilitazione, l'aspirante può avvalersi del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo delle sole prove di esame, con esclusione dei titoli.

Nella nota telefax del M.P.I. del 16.8.2000 prot. n. 5636 inviata in occasione dei concorsi ordinari, viene chiarito che la prova facoltativa di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare a 100 i soli voti delle prove sostenute.

Per i concorsi della scuola elementare, a partire dall'anno 1994, i punteggi finali dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110, in quanto corrispondenti alla somma dei voti riportati alle prove scritte ed orali (esprese in ottantesimi), della prova facoltativa di lingua (espressa su base 10) che va in ogni caso computato anche se non richiesta, e dei titoli (espressi in ventesimi).

In alternativa, l'aspirante può chiedere la migliore valutazione che consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove scritte, orali e di lingua *anche se non sostenuta*, che devono essere indicati su base 88.

Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei paesi dell'U.E. riconosciute dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 24 (I e II fascia).

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal MIUR, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21.12.1988 e 92/51, sono attribuiti punti 8 (III fascia)

Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio (30 punti) spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6 (30 punti) (III fascia).

Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso, sono attribuiti ulteriori 30 punti di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione (A031 e A032); per l'altra abilitazioni sono attribuiti punti 6 (III fascia).

Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento conseguite con i concorsi ordinari e riservati sono attribuiti in aggiunta al punteggio del titolo di accesso ulteriori punti 6 (solo III fascia).

Punteggi per i servizi

- Si valuta il solo servizio effettivo prestato con il possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.
- Così, a titolo di esempio, il servizio prestato nella scuola materna non dà alcun punteggio per la scuola elementare e secondaria, e viceversa, il servizio reso sulla classe A043 (italiano nella scuola media), non dà alcun punteggio nelle altre classi di concorso della scuola secondaria e per la scuola primaria.
- In III fascia per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fin o ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a

scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici. Il servizio militare viene dunque valutato solo se svolto dopo la laurea, in caso di servizio svolto per qualche mese prima della laurea e il resto dopo, verrà conteggiata solo la parte svolta da laureati. Per ogni anno scolastico sarà possibile far valutare 6 punti al massimo.

- In I e II fascia, il servizio militare di leva va computato, solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro, come servizio di insegnamento effettivo; per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni spettano punti 2 fino ad un massimo di punti 12 punti per ciascun anno scolastico.
- Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi della legge 62/00, va valutato come quello prestato nelle scuole statali, a decorrere dall'anno scolastico 1/9/2000.

Servizio effettivo

E' considerato "servizio effettivo" quello prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole, previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.

Sono, pertanto, valutati, a titolo esemplificativo, i seguenti periodi di assenza dal servizio:

- assenze per malattia retribuite
- astensione obbligatoria per gravidanze e puerperio;
- mandato parlamentare o amministrativo.
- servizio militare;
- il servizio riconosciuto per effetto di sentenze giurisdizionali (*restitutio in integrum*);

Sono, invece, esclusi, dal computo dei servizi le seguenti assenze:

- assenze per malattia non retribuite;
- astensione facoltativa per maternità, se non retribuita;
- congedo ordinario;
- permessi non retribuiti.

Servizi di insegnamento prestati nelle scuole militari: il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale. Ne consegue la non computabilità dei servizi prestati presso le scuole militari per ufficiali (accademie militari), considerate di livello universitario.

Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione (chiarimento ministeriale con FAQ n.15 a.s. 2002/2003 e successivamente confermata).

Servizio prestato sul sostegno nella scuola secondaria

Il servizio prestato sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione, va valutato sul posto o sulla classe di concorso dalla quale l'interessato è stato individuato per la stipula del contratto di lavoro.

Per il servizio prestato sul sostegno con il possesso del titolo di specializzazione, nelle scuole secondarie superiori con esclusione delle scuole speciali, l' aspirante può chiederne la valutazione in una classe di concorso a propria scelta tra quelle per le quali si iscrive in graduatoria e rientranti nella specifica area disciplinare alla quale appartiene la classe di concorso dalla quale è stato individuato per la nomina.

Il servizio prestato sulle sopresse classe di concorso A041 e LII/C, può essere ascritto anche a classe di concorso di area disciplinare diversa. Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso istituite con D.M. 334/94 a decorrere dall'a.s. 1995/96, classi A076 e A071, il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella classe A075 e A026 prima dell'a.s. 1995/96, non può essere ascritto sulle classi A076 e A026. (C.M. n.17 del 19.2.2002)

Il Ministero ha, inoltre, ribadito che la possibilità di opzione può essere esercitata solo in possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui si riferisce l'opzione stessa.

Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso

Sono valutabili distintamente, e comunque nell' ambito delle 18 ore, per ciascuna graduatoria, **solo in I e II fascia.**

Occorre precisare che il Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 201/2000) all'art. 4 prevede che la possibilità di cumulo di rapporti di lavoro, possa avvenire nel limite dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, che nello stesso anno scolastico, non possono essere prestati in contemporanea servizi di insegnamento nei diversi gradi di scuola, fatta eccezione per la scuola secondaria per la quale si possono cumulare servizi tra diverse classi di concorso anche appartenenti alla scuola media ed a quella superiore (cfr. anche chiarimento ministeriale, FAQ, n. 10 a.s. 2002/2003 e confermata).

Nella III fascia, ai sensi della Tabella di valutazione di cui al decreto legge 97 del 7/04/2004 "Servizio di insegnamento o di educatore", punto B3, lettera b, "il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato **per una sola graduatoria a scelta dell'interessato**".

A nostro parere, il docente che ha prestato contemporaneamente nel corrente e/o negli aa.ss. precedenti servizi in più insegnamenti, alcuni per posti e/o classi di concorso in cui è inserito in I e/o in II fascia e altri per posti e/o classi di concorso in cui è inserito in III fascia, potrà farsi valutare il servizio prestato in contemporanea per posti e/o classi di concorso in cui è inserito in fasce diverse dalla terza. La limitazione della valutazione del servizio prestato contemporaneamente per una sola graduatoria, di cui alla lettera b) punto B3 della Tabella allegato 2 al Decreto Dirigenziale del 21/04/2004 è riferita esclusivamente ai servizi prestati per graduatorie in cui si è inseriti in III fascia.

Ad esempio il docente che nell'anno scolastico 2003/2004 ha prestato servizio contemporaneamente sia per la classe A051 (II fascia) sia per la classe A037 (III fascia), avrà valutato il servizio sia per la classe A051 sia per la classe A037 e nella compilazione della domanda non avrà l'obbligo di dichiarare il servizio prestato contemporaneamente nella sezione G2 (pagg. 7/11 e 8/11) del modulo 1.

Calcolo del punteggio per il servizio

Si sommano i servizi prestati per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali e paritarie come se fosse una sola tipologia di servizio e, una volta eliminate le sovrapposizioni, si sommano i giorni di servizio calcolabili, effettuati in un anno scolastico.

Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

Se il numero di mesi è uguale o superiore a 6, si ottiene per quell'anno scolastico il massimo dei punti consentito e cioè 12. Se il numero di mesi è inferiore a 6, si moltiplica per 2 il relativo numero di mesi maturati. Nel caso non si siano raggiunti i 12 punti, si prendono in considerazione i periodi di servizio prestati presso la scuola legalmente riconosciuta sempre per lo stesso posto o classe di concorso, ovviamente per periodi non coincidenti con quelli già prestati nelle scuole statali e paritarie. Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

La somma del punteggio calcolato per le scuole statali e paritarie da un lato, si somma a quello prestato nelle scuole non statali, determinando il punteggio complessivo per quel determinato anno scolastico. La somma non può essere superiore a 12 punti ed il numero di mesi complessivamente considerati, non può essere superiore a 6 mesi. (C.M. 22.6.2000 n. 174).

Calcolo rapido per la valutazione del servizio

nelle scuole statali o paritarie:

- da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
- da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Nelle altre scuole il punteggio, a parità di servizio, è dimezzato.

L'anno scolastico fino al 1975/76 va dal 1° ottobre al 30 settembre;

1976/77 " " 1° ottobre " 9 settembre;

" " dal 1977/78 al 1983/84 va dal 10 al 9 settembre;

" " 1984/85 va dal 10 settembre al 31 agosto;

" " dal 1985/86 in poi va dal 1° settembre al 31 agosto.

A partire, quindi, dall'anno scolastico 1984/85, il periodo relativo agli esami di riparazione va cumulato con il servizio dell'anno scolastico successivo.

Questa ripartizione va tenuta presente, oltre che per la valutazione del servizio di insegnamento, anche in seguito a sentenze giurisdizionali, anche per la valutazione dell'astensione obbligatoria, del mandato parlamentare o amministrativo e del servizio militare.

I servizi non valutabili per coloro che optano per i 30 punti derivanti dalla SSIS specifica vanno dal 1° novembre al 31 ottobre del biennio accademico durante il quale si è frequentata la Scuola di specializzazione.

Ulteriori titoli di studio

Spettano punti 3 per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, della Tabella di cui al DL 97 del 7/04/2004 relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria. Limitatamente alle graduatorie relative all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna e all'accesso ai ruoli del personale educativo sono attribuiti punti 6, alternativi però ai 6 punti del titolo abilitante.

Nella FAQ n. 24 (graduatorie di circolo e d'istituto), il Ministero chiarisce che sono valutabili solo quei titoli di studio, aventi valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie.

Per effetto della legge 268/2002, il punteggio spetta per il possesso dei titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori di musica, e dagli istituti musicali pareggiati, anche conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 508 del 21.12.1999, purché gli interessati siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di II grado.

Il punteggio spetta anche per il possesso del diploma ISEF, equiparato alla laurea in scienze motorie, dalla legge 136/2002.

Nella FAQ n. 47, nella stessa occasione, veniva chiarito che il diploma di Scienze religiose vale 3 punti aggiuntivi, solo se dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal MIUR ai sensi del D.P.R. n. 175 del 2.2.1994.

Punteggio per il possesso di altre abilitazioni

Si attribuiscono punti 3 (in I e II fascia) e punti 1 (in III fascia) per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti. Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.

Il punteggio si attribuisce anche per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E. riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.

Non va attribuito, per la I e la II fascia, alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari della scuola dal n. 1 al numero 6, e per quelle classi di concorso alle quali corrispondono altre abilitazioni ai sensi del DM 39/98, di seguito riportate:

Gli ambiti e le classi in questione sono i seguenti: 1 (A025 e A028); 2 (A029, A030); 3 (A031, A032); 4 (A043, A050); 5 (45/A, 46/A); 6 (A075, A076).

Per gli ambiti dal n. 1 al n. 5, coloro che sono abilitati per una delle classi di concorso in essi compresa prima dell'entrata in vigore del D.M. 354/98, sono considerati abilitati anche per l'altra classe.

Per gli stessi ambiti o classi di concorso affini, le cui abilitazioni sono conseguite con un unico esame, il punteggio di cui alla lettera C3 della tabella di valutazione, allegato 2 al DDG/2004 (punti 1) è attribuito, esclusivamente ai docenti inseriti in terza fascia, per una sola abilitazione (punto C4, lettera a, della citata tabella)

Esempio: A.D. 4

- per grad. A043 punti corrispondenti alla abilitazione specifica (punteggio di accesso) + punti 6 bonus + punti 1 per abilitazione classe A050 (nel caso il candidato voglia farsi valutare la sola altra abilitazione per la classe A043).
- Per graduatoria classe grad. A050 punti corrispondenti alla abilitazione specifica (punteggio di accesso) + punti 6 bonus.

Chi era, invece, in possesso di abilitazione conseguita per una delle classi di concorso del precedente ordinamento confluite nella classe A075 (ex classi A022, A089, A117), non è stato considerato abilitato anche per la classe A076, ed ha dovuto partecipare alla sessione riservata indetta ai sensi della legge 124/99.

ALTRE ABILITAZIONI CORRISPONDENTI

- i docenti abilitati per le ex classi XLII e LXXXII ed in possesso del titolo di studio valido per la classe di concorso A036, sono abilitati anche relativamente a quest'ultima classe. (Ambito Disciplinare 7);
- i docenti abilitati per le classi A043 o A050 e A036, sono abilitati anche relativamente alla classe A037 (Ambito Disciplinare 7);
- i docenti abilitati per la classe di concorso A049 sono abilitati anche relativamente alle classi A038, A047 (Ambito Disciplinare 8) nonché alla classe A048;
- i docenti abilitati per la classe A052 sono abilitati anche relativamente alle classi A051, (A050 e A043 (ambito A.D. 4) (Ambito Disciplinare 9);
- i docenti abilitati per la classe A051 sono abilitati anche relativamente alle classi (A050 e A043) (Ambito Disciplinare 9).

Con il chiarimento di cui alla FAQ n. 7 a.s. 2002/2003 e confermata il Ministero ha comunicato che il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:

A.D. 7 (I e II Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A036;

A.D. 7 (III Fascia)

per graduatoria A036 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 1 per abilitazione cl. A037;

per graduatoria classe A037 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 1 per abilitazione cl. A036;

A.D. 8 (I e II Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione classe A048;

A.D. 8 (III Fascia)

per graduatoria classe A038 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 1 per abilitazione cl. A047;

per graduatoria classe A047 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 1 per abilitazione cl. A038;

per graduatoria classe A049 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti bonus + punti 1 per abilitazione classe A048;

A.D. 9 (I e II Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A051 e (A043 - A050);

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e (A043 - A050);

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. A052 e A051;

A.D. 9 (III Fascia)

per graduatoria classe A052 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (1 +1) per abilitazioni cl. [A051 e (A043 - A050)];

per graduatoria classe A051 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (1 +1) per abilitazioni cl. [A052 e (A043 - A050)];

per graduatoria classe A050 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (1 +1) per abilitazioni cl. A052 e A051;

per graduatoria classe A043 punti corrispondenti all'abilitazione specifica + 6 punti di bonus + punti (1 +1) per abilitazioni cl. A052 e A051;

Ne consegue che per altra classe di concorso, il punteggio aggiuntivo va aumentato di ulteriori 3 punti (nelle fasce I e II); di ulteriori punti 1 (fascia III).

Esempio: chi si iscrive anche per la classe A036, oltre che per quelle dell'ambito 9, avrà diritto a 9 punti aggiuntivi di cui 3 punti per l'abilitazione classi A043/50, 3 punti per l'abilitazione classe A051, 3 punti per l'abilitazione classe A052. per le fasce 1 e 2; mentre per la fascia 3, il suddetto esempio vede l'attribuzione di 3 punti, dei quali 1 punto per la A043/A050, 1 punto per la A051 e 1 per la A052 (ai sensi della tabella 2004, allegato 2 al DDG/2004, punti C3 e C4).

Precedenza a parità di punteggio.

Gli aspiranti vengono iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di valutazione.

A parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito.

La singola graduatoria permanente, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a:

- fascia
- punteggio totale
- a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso
- preferenze ordinate fino alla Q

- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

La singola graduatoria permanente di strumento musicale per la scuola media, deve essere graduata rispetto a:

- fascia
- non trasferito rispetto al trasferito
- punteggio totale
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

Specifica delle preferenze

- A gli insigniti di medaglia al valor militare;
- B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E gli orfani di guerra;
- F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H i feriti in combattimento;
- I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico, almeno 180gg.);
- R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S gli invalidi ed i mutilati civili;
- T militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

2. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI.

Ai sensi del DL 97/2004 e del successivo DDG del 21/04/2004 (art. 8 commi 1 e 2), le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell' art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato (comma 2 art. 8).

Le graduatorie sono formate da 3 distinte fasce, nelle quali sono stati inseriti gli aspiranti ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenze spettanti, e precisamente:

- FASCIA 1: aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) anche in due province, per essere in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
- FASCIA 2: aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999 dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25.5.1999;
- FASCIA 3: in base al primo aggiornamento delle graduatorie permanenti effettuato ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto del D.D.G. che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia, allo stato attuale, comprende gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali a cattedre per titoli ed esami, o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001), o per la specializzazione maturata presso le scuole universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

Le prime due fasce sono ad esaurimento, nel senso che non è più possibile richiedere nuove inclusioni, ma solo l'aggiornamento dei titoli da parte di chi vi è già inserito, ovvero il trasferimento tra una provincia e l'altra. E' possibile, invece, chiedere il nuovo inserimento in terza fascia da parte di chi ha i requisiti descritti e riportati nel DDG 21/04/2004, artt.4, 6, 7, 10.

Il Ministero con nota 23 maggio 2002, ha fornito una risposta in merito ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure concorsuali bandite anteriormente al 1999, che si riporta integralmente ;" ... a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, il Ministero ha ritenuto di consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi, a prescindere dal momento di acquisizione del titolo".

Ne consegue che il Ministero ha inteso accogliere l'inserimento in graduatoria dei docenti abilitati nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99.

I docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo nell'anno precedente possono partecipare alla procedura concorsuale per la stessa classe di concorso o posto solo per una provincia diversa da quella in cui erano inseriti. (FAQ n. 17 a.s. 2002/2003, e confermata). Parimenti coloro che sono stati immessi in ruolo per una determinata classe di concorso in una provincia, mantengono il diritto alla permanenza in graduatoria nella seconda provincia. A questo punto

si richiama la disposizione di cui all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: **"La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita."**

Non possono essere accolte le domande di nuovo inserimento su posto comune per la medesima classe di concorso per la quale i docenti sono stati nominati in ruolo sul sostegno, nell'ambito della stessa provincia, in quanto tali docenti sono già titolari della stessa classe di concorso o posto di insegnamento per i quali sono stati nominati in ruolo sul sostegno (FAQ n. 18 a.s. 2002/2003, e successivamente confermata).

Le graduatorie permanenti esplicano le seguenti funzioni:

- individuazione dei destinatari dell'immissione a T.I. sul 50% dei posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il restante 50% destinato all'immissione a T.I. degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
- individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;
- determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in base alle sedi scolastiche indicate dagli interessati con la compilazione del modello 3.

3. TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO IN GRADUATORIA (VALIDA PER I E II FASCIA)

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami., o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36 (vedi tabella).

Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi, i seguenti punti (vedi tabella). I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento (vedi tabella seconda colonna).

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espressi in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento (vedi tabella allegata seconda e quarta colonna).

Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto) (vedi tabella prima e terza colonna)

CONC. ELEM. VOTO SU BASE 88 scritto+orale+ lingua	VOTO SU BASE 100	CONC.ELEM. VOTO SU BASE 110 scritto+orale+lingua+titoli +titoli lingua +titoli	VOTO SU 80 CONC. MATERNE E SC. SECOND.	PUNTEGGIO IN GRAD.
	51	56		12
	52	57		12
	53	58		12
	54	da 59 a 59,90		12
	55	da 59,95 a 61		12
	56	da 61,05 a 62,10		12
	57	da 62,15 a 63,20		12
	58	da 63,25 a 64,30		12
	59	da 64,35 a 65,40		12
	60	da 65,45 a 66,50		15
	61	da 66,55 a 67,60		15
	62	da 67,65 a 68,70		15
	63	da 68,75 a 69,80		15
56	64	da 69,85 a 70,90		15
57	65	da 70,95 a 72		15
58	66	da 72,05 a 73,10		18
da 59 a 59,35	67	da 73,15 a 74,20		18
da 59,40 a 60,25	68	da 74,25 a 75,30		18
da 60,30 a 61,15	69	da 75,35 a 76,40		18
da 61,20 a 62	70	da 76,45 a 77,50	56	18
da 62,05 a 62,90	71	da 77,55 a 78,60	57	21
da 62,95 a 63,75	72	da 78,65 a 79,70		21
da 63,80 a 64,65	73	da 79,75 a 80,80	58	21
da 64,70 a 65,55	74	da 80,85 a 81,90	59	21
da 65,60 a 66,40	75	da 81,95 a 83	60	21
da 66,45 a 67,30	76	da 83,05 a 84,10	61	24
da 67,35 a 68,15	77	da 84,15 a 85,20		24
da 68,20 a 69,05	78	da 85,25 a 86,30	62	24
da 69,10 a 69,95	79	da 86,35 a 87,40	63	24
da 70 a 70,80	80	da 87,45 a 88,50	64	24
da 70,85 a 71,70	81	da 88,55 a 89,60	65	27
da 71,75 a 72,55	82	da 89,65 a 90,70		27
da 72,60 a 73,45	83	da 90,75 a 91,80	66	27
da 73,50 a 74,35	84	da 91,85 a 92,90	67	27
da 74,40 a 75,20	85	da 92,95 a 94	68	27
da 75,25 a 76,10	86	da 94,05 a 95,10	69	30
da 76,15 a 76,95	87	da 95,15 a 96,20		30
da 77 a 77,85	88	da 96,25 a 97,30	70	30
da 77,90 a 78,75	89	da 97,35 a 98,40	71	30
da 78,80 a 79,60	90	da 98,45 a 99,50	72	30
da 79,65 a 80,50	91	da 99,55 a 100,60	73	33
da 80,55 a 81,35	92	da 100,65 a 101,70		33
da 81,40 a 82,25	93	da 101,75 a 102,80	74	33
da 82,30 a 83,15	94	da 102,85 a 103,90	75	33
da 83,20 a 84	95	da 103,95 a 105	76	33
da 84,05 a 84,90	96	da 105,05 a 106,10	77	36
da 84,95 a 85,75	97	da 106,15 a 107,20		36

da 85,80 a 86,65	98	da 107,25 a 108,30	78	36
da 86,70 a 87,55	99	da 108,35 a 109,40	79	36
da 87,60 a 88	100	da 109,45 a 110	80	36

4. TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO D'ACCESSO AI SENSI DEL DL 97 DEL 7/04/2004 (SOLO PER LA III FASCIA)

Riportiamo la tabella per la valutazione delle abilitazioni e/o idoneità nelle graduatorie permanenti relativamente alla terza fascia per la rapida individuazione del punteggio spettante per l'abilitazione in base ai diversi punteggi riportati nelle prove concorsuali, o nel titolo di studio abilitante.

Votazione su base 88	Votazione su base 110	Votazione su base 80	Votazione su base 100	Punteggio in graduatoria
	56		51	4
	57		52	4
	58		53	4
	da 59 a 59,90		54	4
	da 59,95 a 61		55	4
	da 61,05 a 62,10		56	4
	da 62,15 a 63,20		57	4
	da 63,25 a 64,30		58	4
	da 64,35 a 65,40		59	4
	da 65,45 a 66,50		60	5
	da 66,55 a 67,60		61	5
	da 67,65 a 68,70		62	5
	da 68,75 a 69,80		63	5
56	da 69,85 a 70,90		64	5
57	da 70,95 a 72		65	5
58	da 72,05 a 73,10		66	6
da 59 a 59,35	da 73,15 a 74,20		67	6
da 59,40 a 60,25	da 74,25 a 75,30		68	6
da 60,30 a 61,15	da 75,35 a 76,40		69	6
da 61,20 a 62	da 76,45 a 77,50	56	70	6
da 62,05 a 62,90	da 77,55 a 78,60	57	71	7
da 62,95 a 63,75	da 78,65 a 79,70		72	7
da 63,80 a 64,65	da 79,75 a 80,80	58	73	7
da 64,70 a 65,55	da 80,85 a 81,90	59	74	7
da 65,60 a 66,40	da 81,95 a 83	60	75	7
da 66,45 a 67,30	da 83,05 a 84,10	61	76	8
da 67,35 a 68,15	da 84,15 a 85,20		77	8
da 68,20 a	da 85,25 a 86,30	62	78	8

69,05				
da 69,10 a 69,95	da 86,35 a 87,40	63	79	8
da 70 a 70,80	da 87,45 a 88,50	64	80	8
da 70,85 a 71,70	da 88,55 a 89,60	65	81	9
da 71,75 a 72,55	da 89,65 a 90,70		82	9
da 72,60 a 73,45	da 90,75 a 91,80	66	83	9
da 73,50 a 74,35	da 91,85 a 92,90	67	84	9
da 74,40 a 75,20	da 92,95 a 94	68	85	9
da 75,25 a 76,10	da 94,05 a 95,10	69	86	10
da 76,15 a 76,95	da 95,15 a 96,20		87	10
da 77,00 a 77,85	da 96,25 a 97,30	70	88	10
da 77,90 a 78,75	da 97,35 a 98,40	71	89	10
da 78,80 a 79,60	da 98,45 a 99,50	72	90	10
da 79,65 a 80,50	da 99,55 a 100,60	73	91	11
da 80,55 a 81,35	da 100,65 a 101,70		92	11
da 81,40 a 82,25	da 101,75 a 102,80	74	93	11
da 82,30 a 83,15	da 102,85 a 103,90	75	94	11
da 83,20 a 84	da 103,95 a 105	76	95	11
da 84,05 a 84,90	da 105,05 a 106,10	77	96	12
da 84,95 a 85,75	da 106,15 a 107,20		97	12
da 85,80 a 86,65	da 107,25 a 108,30	78	98	12
da 86,70 a 87,55	da 108,35 a 109,40	79	99	12
da 87,60 a 88	da 109,45 a 110	80	100	12

5. CONFRONTO E VARIAZIONI FRA LE TABELLE 2003 E 2004

Di seguito si riportano le variazioni apportate dal Decreto Legge n. 97 del 7.4.2004 alla tabella di valutazione dei titoli e dei punteggi per **rideterminare la terza fascia delle graduatorie permanenti**.

A) Titoli di accesso alla graduatoria

Titolo Valutabile	Tabella di valutazione A/1 annessa al d.m. 17.4.2003	Nuova tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97 del 7.4.2004
A1) Abilitazione e/o idoneità conseguite per effetto di superamento di procedure concorsuali e/o sessioni riservate e/o per frequenza scuole SSIS e/o per il possesso del diploma di didattica della musica e/o per il possesso della laurea in scienze della formazione primaria	fino a 59 punti 12 da 60 a 65 punti 15 da 66 a 70 punti 18 da 71 a 75 punti 21 da 76 a 80 punti 24 da 81 a 85 punti 27 da 86 a 90 punti 30 da 91 a 95 punti 33 da 96 a 100 punti 36	fino a 59 punti 4 da 60 a 65 punti 5 da 66 a 70 punti 6 da 71 a 75 punti 7 da 76 a 80 punti 8 da 81 a 85 punti 9 da 86 a 90 punti 10 da 91 a 95 punti 11 da 96 a 100 punti 12
A/3) Per i titoli professionali conseguiti nei paesi UE	punti 24	punti 8
A4) a) Punteggio aggiuntivo per le abilitazioni SISS. b) Conseguimento di più abilitazioni con la frequenza di un unico corso	a) punti 30. b) punti 30 per tutte le classi di concorso	a) punti 30. b) spetta l'intero punteggio per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6
A/4) Punteggio aggiuntivo Per gli abilitati presso scuole di didattica della musica		Punti 30. Per l'altra abilitazione sono attribuiti Punti 6
A5) Punteggio aggiuntivo a quello di cui alla lettera A/1, tranne gli specializzati SISS	Vengono attribuiti punti 18 poi sottratti in seguito alle sentenze del TAR	Vengono attribuiti punti 6

B) Variazioni riguardanti la valutazione del servizio d'insegnamento

Titolo Valutabile	Tabella di valutazione A/1 annessa al d.m. 17.4.2003	Nuova tabella di valutazione allegata al DL n. 97 del 7.4.2004
Servizio di insegnamento contemporaneo su classi di concorso diverse	Era possibile la valutazione dei servizi contemporanei su classi diverse	Si valuta il servizio su una sola classe di concorso a scelta dell'interessato
Valutazione dei servizi prestati durante la durata legale del corso SISS di concorso diversa	Si poteva valutare solo il servizio prestato su classe di concorso diversa	Non è valutabile alcun tipo di servizio anche se prestato su classe diversa
Il servizio prestato nelle scuole delle isole minori (tutte tranne la Sicilia e la Sardegna) e nelle scuole elementari di montagna	Non era previsto alcun punteggio	E' valutato in misura doppia
Valutazione del servizio militare e quelli sostitutivi	Era valutabile solo se prestato in costanza di impiego	E' valutabile per una graduatoria a scelta dell'interessato, se prestato con il possesso del titolo di studio.

C) Variazioni riguardanti la valutazione di ulteriori titoli

Titolo Valutabile	Tabella di valutazione A/1 annessa al d.m. 17.4.2003	Nuova tabella di valutazione allegata al DL n. 97 del 7.4.2004
Punteggi per ogni ulteriore abilitazione o idoneità all'insegnamento.	Venivano attribuiti punti 3 per ogni ulteriore titolo.	Per ogni ulteriore titolo sono attribuiti Punti 1.
Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'U.E.	Venivano attribuiti punti 3.	Ora vengono attribuiti punti 1.
Dottorato di ricerca.	Per ogni anno del corso punti 2.	Ora vengono attribuiti punti 12.
Diploma di specializzazione o master o corso di perfezionamento annuale, con esame finale, coerente con la graduatoria.	Non era prevista alcuna valutazione per questi titoli.	Per ogni titolo sono attribuiti punti 3.

6. TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

I° - TITOLI CULTURALI

Titolo Valutabile		Punti
Diploma di strumento attinente alla graduatoria	con votazione fino a 7/10	6
	con votazione fino a 9/10	8
	con votazione fino a 10/10	10
	con votazione di 10/10 e lode	12
Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati		3
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria		3
Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera		1,50
Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		4
Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale		2
Diploma di istruzione secondaria di II grado		1
Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado		6

Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado	3
--	---

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia

II - TITOLI DIDATTICI

Titolo Valutabile	Punti
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	18
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18)	3
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	9
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9)	1,50
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	6
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)	1
- per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media	4,5
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50)	0,75
per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270	3,50

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)

Titolo Valutabile	Punti
- attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria	da punti 1 a punti 2
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	da punti 0,5 a punti 1
- attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare	da punti 1 a punti 6
- 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)	da punti 1 a punti 3
- idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)	da punti 1 a punti 3
- composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)	da punti 0,5 a punti 1
- corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria	da punti 1 a punti 2
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	da punti 0,5 a punti 1
- altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)	da punti 0,2 a punti 1

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER GLI AA.SS. 2004/2005 E 2005/2006

7.1 Domanda di aggiornamento e/o trasferimento per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006

Chi deve aggiornare una graduatoria e/o trasferirsi in altra provincia e chiedere contemporaneamente un nuovo inserimento, deve presentare i modelli 1 e 3.

Nella compilazione del Mod. 3, per richiedere un istituto con sedi coordinate, sezioni staccate e vari indirizzi e specializzazioni, è indispensabile indicare esclusivamente la denominazione ed il codice dell'istituto principale che nel bollettino ufficiale riporta la dicitura "esprimibile dal personale dirigente e ATA".

Anche se non vi sono servizi da dichiarare, va presentata comunque la domanda di aggiornamento, qualora si abbia diritto alla riserva dei posti o alle preferenze, a parità di punteggio, contrassegnate dalle lettere M N O R S, in quanto soggette a scadenza. E'

sufficiente, in questo caso, barrare le apposite caselle. In mancanza, i titoli di riserva e/o preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.

E' indispensabile che anche chi è in graduatoria con riserva (abbia cioè pendente ricorso giurisdizionale), aggiorni la propria posizione, nella prospettiva dell'accoglimento del ricorso.

Le pagine dei modelli 1 e 2 non compilate possono non essere presentate, oppure vanno sbarrate, mentre le altre devono essere corredate dalla data e dalla firma. E' indispensabile compilare le pagine per i titoli ed i servizi distintamente per ciascuna graduatoria da aggiornare. Il punteggio di coloro che, inseriti nelle graduatorie di strumento musicale, sono in possesso di specializzazione per il sostegno ed aspirano anche a quest'ultimo insegnamento, va ricalcolato ai sensi dell'apposita tabella prevista per gli insegnanti dell'AO31 ed AO32, rispettivamente Educazione musicale nelle superiori e nelle scuole medie.

Poiché gli elenchi delle graduatorie esaurite, ancorché forniti dal MIUR, non sono mai completi a causa di sviste, omissioni, comunicazioni tardive, ecc., conviene contattare il sito www.istruzione.it, oppure i CC.SS.AA. interessati.

Ai docenti in possesso della laurea in scienza della formazione per il settore della scuola elementare è inoltre riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata.

Tutti i docenti che dichiarano nel modulo domanda di aver integrato il piano di studi con ulteriori sei semestralità nell'area dell'integrazione scolastica possono inserirsi negli elenchi del sostegno della scuola materna o della scuola elementare. I docenti in possesso dei predetti titoli, aspiranti all'inclusione negli elenchi del sostegno per la scuola materna o della scuola elementare e/o negli elenchi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ciascuno per la parte che interessa, devono completare la domanda con la presentazione delle dichiarazioni contenute negli ultimi due riquadri della pagina 2 del modulo domanda per l'aggiornamento (Mod. 1) e della pagina 3 del modulo di domanda per l'iscrizione (Mod.2), debitamente datate e sottoscritte.

Il MIUR, su sollecitazione Gilda degli Insegnanti, ad un quesito sulla valutabilità del servizio eccedente le 18 h ore prestato in altra classe di concorso, ha comunicato al CSA di Foggia l'esclusione della valutazione, in quanto non è consentita l'attribuzione di rapporti di lavoro che superino le 18 h, anche se le ore eccedenti vengono conferite in scuole non statali.

7.2. Compilazione del Modello 1 (già inseriti in graduatoria)

Il MODULO è destinato esclusivamente a personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie permanenti (art 2 del DDG/2004).

Coloro che sono già inseriti nelle precedenti graduatorie permanenti, possono:

- a. aggiornare il punteggio con la presentazione di nuovi titoli, ovvero di titoli già posseduti ma non presentati entro la data del 17.5.2003;
- b. qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo, in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti;

- c. trasferirsi in altra provincia, occupando la fascia di propria competenza ed aggiornando contemporaneamente il punteggio;
- d. chiedere nuova iscrizione per altre graduatorie permanenti; chi è inserito in due province, in tal caso, deve richiedere la nuova iscrizione in una delle due province di inserimento, chi è, invece, iscritto in una sola provincia, deve chiedere la nuova inclusione nella stessa provincia, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo.

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 1

Il Modello 1 è suddiviso in sezioni. Per facilitare la compilazione del modello, alcune sezioni, come riportato di seguito, sono differenziate per fascia di appartenenza.

SEZIONE A	DATI ANAGRAFICI per tutte le fasce
SEZIONE B	RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO E/O TRASFERIMENTO per tutte le fasce
SEZIONE C	GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO per tutte le fasce
SEZIONE D	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fasce I e II
SEZIONE E	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO fasce I e II
SEZIONE F	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI fascia III
SEZIONE G	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO fascia III
SEZIONE G1	DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO fascia III
SEZIONE G2	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO PREGRESSI fascia III
SEZIONE H	ALTRE DICHIARAZIONI per tutte le fasce
SEZIONE I	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE per tutte le fasce

Particolare attenzione occorre prestare alle sezioni evidenziate in grassetto

Le sezioni F e G sono dedicate alle graduatorie, e relativi punteggi, appartenenti alla terza fascia e di conseguenza subordinate alla tabella di valutazione allegata al decreto legge 97/2004.

In relazione all'entrata in vigore di una nuova tabella di valutazione (allegato 2 al DDG) per gli aspiranti presenti nella III fascia delle graduatorie permanenti, le posizioni dei predetti aspiranti, nonché quelle degli aspiranti di I e II fascia sotto un solo profilo, devono essere riviste rispetto alle seguenti situazioni di carattere innovativo:

ASPIRANTI DI I E II FASCIA

L'abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) non costituisce più titolo di accesso per la I e II fascia delle graduatorie permanenti (art. 1, c. 3 del decreto legge 97 del 7/04/2004). Gli aspiranti debbono quindi provvedere a sostituirlo con altro titolo abilitante compilando la sezione D1 del presente modello.

ASPIRANTI DI III FASCIA

a) Titoli di accesso alla graduatoria

- La votazione riportata a conclusione del percorso abilitativi, sia esso concorso ordinario, concorso riservato o SSIS è rideterminato su una scala da 4 a 12. In aggiunta al punteggio così determinato sono attribuiti ulteriori punti 6.
- Il sistema informativo provvederà all'automatica rideterminazione dei punteggi compreso il punteggio aggiuntivo di 6 punti.
- Per l'abilitazione conseguita presso le SSIS e presso le scuole quadriennali di Didattica della musica spettano ulteriori punti 24 per la frequenza al corso. Nel caso di più abilitazioni, conseguite tramite la frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate

come titoli di accesso, l'incremento di punti 24, per ciascun corso, è attribuibile per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato.

- Tutti gli aspiranti debbono, quindi, obbligatoriamente fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando la sezione F1 del presente modello. (Si tratta del personale in possesso di abilitazione SSIS o di didattica della musica che abbia dato accesso a più graduatorie, per la graduatoria alla quale intende attribuire 30 punti o di chi intende optare per una diversa abilitazione o idoneità al fine del miglioramento del punteggio complessivo).

Poiché il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Dirigenziale del 21.4.2004 ribadisce che il punteggio già conseguito dai candidati in graduatoria relativo al titolo d'accesso, *ad eccezione di quello concernente l'abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (SISS) e presso le scuole quadriennali di didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal sistema informativo, consigliamo a tutti gli abilitati le Scuole di Specializzazione e presso le scuole quadriennali di didattica della musica di compilare ex novo la sez. F1 del modello 1.*

b) Servizi

- Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituito cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. I titoli di servizio devono essere dichiarati utilizzando la sezione G del presente Modello, e precisamente: la sezione G1 per i titoli di servizio conseguiti successivamente al 17/5/2003, la sezione G2 per i titoli di servizio pregressi conseguiti precedentemente al 17/5/2003.
- Tutti gli aspiranti presenti in più graduatorie dovranno obbligatoriamente:
 - dichiarare, nella sezione G2 del presente Modello, di non aver precedentemente richiesto la valutazione su più graduatorie di servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso;

oppure:

- elencare, nella sezione G2 del presente Modello, tutte le graduatorie per le quali non hanno precedentemente richiesto la valutazione di servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso;
 - per tutte le altre graduatorie in cui risulta iscritto, il personale dovrà obbligatoriamente dichiarare ex-novo tutti i titoli di servizio già valutati per le graduatorie dei precedenti aa.ss., e, eventualmente, il servizio militare (si vede il successivo punto 3) prestato prima del 17/5/2003, utilizzando sempre la sezione G2 del presente Modello.
- Il servizio prestato **nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole** ed esclusivamente **nelle scuole elementari di montagna** (vedi elenchi scuole aree montane e scuole piccole isole su sito MIUR) è valutato in misura doppia. L'attribuzione di tale supervalutazione, relativamente ai servizi pregressi già valutati nelle graduatorie dei precedenti aa.ss., potrà effettuarsi a condizione che gli aspiranti, che ne abbiano diritto, dichiarino ex-novo, per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i titoli di servizio già valutati, utilizzando la sezione G2 del presente Modello. I servizi svolti nelle scuole elementari di montagna e nelle piccole isole successivamente al 17/5/2003 dovranno essere dichiarati utilizzando la sezione G1 del presente Modello relativa all'acquisizione dei nuovi titoli di servizio (non valutati, cioè, per le graduatorie dei precedenti aa.ss.).
 - Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati in una sola graduatoria a scelta dell'interessato, purché prestati dopo il conseguimento del titolo di

studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento nella relativa graduatoria permanente. Il servizio in questione è interamente valutato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici. Per la valutazione di tali servizi gli aspiranti dovranno compilare la sezione G1 del presente Modello relativa all'acquisizione dei nuovi titoli di servizio (non valutati, cioè, per le graduatorie dei precedenti aa.ss.) per il servizio prestato dopo il 17/5/2003, la sezione G2 per il servizio prestato prima del 17/5/2003.

- I titoli di servizio conseguiti successivamente al 17/5/2003 e fino alla data di presentazione della domanda (21.5.2004), dovranno essere dichiarati utilizzando la sezione G1 del presente Modello relativa all'acquisizione dei nuovi titoli di servizio. Per l'a.s. 2002/2003, i periodi di servizio svolti successivamente al 17/5/2003 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo a.s. il punteggio massimo consentito (12 punti).

c) Altri titoli

Sono stati previsti nuovi titoli valutabili e nuovi criteri e punteggi per i titoli già precedentemente valutati (vedi le nostre tabelle di confronto).

Tutti i titoli in questione, comprese le altre abilitazioni o idoneità, dovranno, quindi, **essere dichiarati ex-novo** da tutti gli aspiranti di III fascia tramite la sezione F2 del presente Modello, anche se già valutati nei precedenti anni scolastici.

7.3. Compilazione del Modello 2 (nuove iscrizioni in graduatoria)

Chi deve chiedere un nuovo inserimento in una graduatoria (art. 4 del DDG/2004), deve presentare i modelli 2 e 3.

L' art. 5 del DDG/2004 specifica quanto indicato nella pag. 2, sez. B, del Modello 2, ovvero che i docenti di strumento musicale nella scuola media possono esclusivamente produrre domanda di aggiornamento e/o trasferimento, ma non di nuova inclusione per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006.

COMPILAZIONE DEL MODELLO 2

Anche il Modello 2 è suddiviso in sezioni. Per facilitarne la compilazione del modello, evidenziamo alcune sezioni.

SEZIONE A	DATI ANAGRAFICI
SEZIONE B	TITOLO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA (escluso il personale docente di strumento musicale nella scuola media)
SEZIONE C	GRADUATORIE DI CUI SI RICHIEDE L' ISCRIZIONE
SEZIONE D	DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI
SEZIONE D1	DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO (lettera A, TABELLA DI VALUTAZIONE 2004)
SEZIONE D2	DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (lettera C, TABELLA DI VALUTAZIONE 2004)
SEZIONE E	DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (ai sensi della TABELLA DI VALUTAZIONE 2004)
SEZIONE F	ALTRE DICHIARAZIONI
SEZIONE G	ALTRE DICHIARAZIONI
SEZIONE H	DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE

La sezione E deve essere redatta per ciascuna graduatoria che si richiede utilizzando altrettante copie della pagina

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti (DDG 21/04/04, art. 4)

- 1) Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.11, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande (21.5.2004) siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
 - a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
 - b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
 - c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
 - d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguite in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;
 - e) diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
 - f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
 - g) laurea in scienze della formazione primaria (indirizzi di scuola materna e di scuola elementare), che ha acquistato valore abilitante, per effetto della legge 25.9.2002.

L'iscrizione in graduatoria può avvenire sia ai fini dell'assunzione in ruolo, che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione. A tale scopo va barrata l'apposita casella sul modulo-domanda.

2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

3. Gli aspiranti vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare secondo la tabella annessa al citato decreto legge (All. 2).

4. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

5. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.

Non possono inserirsi in graduatoria permanente, ove non l'avessero già fatto, coloro che avessero conseguito l'abilitazione ai sensi delle OOMM 153/1999, 33/2000, 1/2001, pertanto il punto della nota 8 del Modello 2 che richiama le abilitazioni conseguite ai sensi delle suddette ordinanze è da intendersi, a nostro parere, un errore di stampa.

6. Non è prevista la domanda di nuova iscrizione per gli anni scolastici 2004/2005 – 2005/2006 dei docenti di strumento musicale nella scuola media.

7.4. Compilazione del Modello 3 (iscrizione in graduatorie di circolo/istituto)

E' il modello per l'indicazione delle scuole in cui si chiede l'inclusione in graduatorie di circolo e/o d'istituto di prima fascia per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. Il personale incluso in graduatorie permanenti di due province deve dichiarare, barrando la casella, che la provincia cui viene indirizzato il modello coincide con quella prescelta per l'attribuzione di rapporti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti. Il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola provincia può presentare domanda d'inclusione in graduatorie di circolo e/o di istituto, in una provincia diversa, barrando opportunamente le apposite caselle.

La compilazione del modello 3 riguarda esclusivamente il personale docente ed educativo che risulterà incluso in almeno una graduatoria permanente per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, sia che risulti già incluso nel precedente anno scolastico sia che si tratti di nuova inclusione.

Con la compilazione e presentazione del modello n. 3 l'aspirante esprime le sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e di istituto intende essere incluso per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, complessivamente per tutti gli insegnamenti per i quali ha titolo; sia, quindi, per gli insegnamenti per i quali risulterà incluso in graduatoria permanente e intende figurare nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sia per gli eventuali insegnamenti in cui non ha titolo ad essere incluso in graduatoria permanente e intende figurare in altra fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. Le graduatorie di circolo e di istituto saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee, nel rispetto del regolamento delle supplenze DM 201 del 25.05.2000.

Considerato che l'aggiornamento biennale delle graduatorie permanenti comporta analogo aggiornamento per le graduatorie d'istituto di prima fascia, il personale che ha titolo a compilare il mod. 3 può esprimere integralmente, per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006, il numero massimo di sedi scolastiche previsto (valido sia per gli insegnamenti per i quali figura in graduatoria permanente che per gli altri) confermando o variando, in tutto o in parte, le sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e di istituto risultava eventualmente incluso nell'a.s. 2003/2004.

La pag. 1 del modello 3 si completa con i dati anagrafici oltre che come al solito con la data e la firma del candidato.

La sezione B riporta in seconda e terza pagina ove annotare i codici e le corrispondenti denominazioni delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie l'aspirante chiede l'inclusione.

I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche sono quelli rappresentati dalle sedi dei Dirigenti Scolastici indicati nei Bollettini Ufficiali presenti sul sito internet del Ministero <http://www.istruzione.it>. Per ogni istituzione scolastica, è indicato un codice meccanografico e una dizione in chiaro. Si possono indicare: circoli didattici (non più di dieci), istituto comprensivi, istituti principali d'istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Per esprimere sedi di scuola materna e di scuola elementare, occorre utilizzare i soli Bollettini Ufficiali delle scuole elementari, riportando le sole sedi del circolo didattico o dell'istituto comprensivo nelle quali è prevista la figura del Dirigente. Occorre verificare che su ciascun circolo o istituto comprensivo, siano presenti insegnamenti di scuola materna. Non si possono esprimere preferenze per più di 10 circoli didattici e per più di 20 istituti anche se comprensivi.

Per la scuola secondaria occorre indicare i codici previsti per la figura del dirigente scolastico e del personale ATA (massimo 30 preferenze), non vanno indicate le preferenze coincidenti con sezioni associate, succursali, sedi coordinate o con corsi

serali, ma la scuola principale. Tutte le tipologie di istituzione scolastica esprimibili ai fini delle supplenze, hanno l'ottavo e nono carattere del codice uguale a "00". Per le scuole ospedaliere occorre esprimere il codice dell'istituto di riferimento e, per le sedi carcerarie, la sede amministrativa del centro territoriale (non il centro territoriale). Gli istituti onnicomprensivi sono costituiti da due codici meccanografici: uno relativo ad insegnamenti di scuola materna e/o elementare e/o media e l'altro relativo ad insegnamento di scuola secondaria superiore, e devono essere indicati entrambi.

Il personale educativo deve esprimere il codice del convitto e/o dell'educando, anche nel caso in cui questi siano annessi ad altri istituti.

La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito.

Per quanto riguarda l'indicazione delle scuole nelle quali concorrere all'attribuzione delle supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici, si tenga presente che:

- quelle indicate lo scorso anno, possono essere completamente rinnovate. Si faccia attenzione che, se si intende rinnovare solo alcune scuole, quelle che si intendono confermare, vanno comunque indicate nel modulo domanda;
- se non si presenta alcun modello, si resta confermati per i prossimi due anni scolastici nelle graduatorie d'istituto indicate nel precedente anno; si confermano quindi, per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 le trenta scuole scelte per l'a.s. 2003/2004.

8. RISERVE DI LEGGE NELLE ASSUNZIONI

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre, occorre far riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999), ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. La nuova Legge, che, entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000, nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre ai nostri lettori le disposizioni in materia.

Destinatari dei benefici.

Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000, nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre ai nostri lettori le disposizioni in materia.

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre, occorre far riferimento alla nuova legge 12 marzo 1999 n.68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999), ed alla circolare ministeriale n.248 del 7 novembre 2000.

La nuova legge ha abrogato completamente la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, e detta disposizioni innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i

beneficiari e il computo delle quote di riserva, ed è entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000.

di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, dal Ministero della sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità.

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni.

Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente Legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge.

Calcolo delle quote di riserva.

Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali:

- per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50; viene assunto un solo lavoratore se gli occupati sono da 15 a 35.
- per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%.

La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino

al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92.

Calcolo a livello provinciale.

In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1 settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia saturata, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/98, mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, le riserve si applicano per ogni singolo scaglione di graduatoria. Pertanto una volta assunti i riservisti all'interno della fascia cui si riferisce la convocazione, si dovrà passare ad assegnare i posti sul merito degli appartenenti alla stessa fascia; solo ad esaurimento della fascia di interesse, si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. (nota MIUR del 2 febbraio 2001, "Diritto al lavoro dei disabili"). Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.

Assunzione dei disabili a prescindere dallo stato di disoccupazione.

La disposizione di cui all'art. 16 della Legge prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della Legge), una volta che sia risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della Legge n. 482/68, che prevedeva la presenza di tale condizione, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione.

Insegnanti non vedenti.

Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

Specifica delle riserve

Codice	Descrizione in chiaro
A	Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B	Invalido di guerra
C	Invalido civile di guerra o profugo
D	Invalido per servizio
E	Invalido del lavoro o equiparati
M	Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N	Invalido civile
P	Sordomuto

9. REGOLARIZZAZIONI ED ESCLUSIONI, PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

REGOLARIZZAZIONI ED ESCLUSIONI

Nel modello di domanda l'aspirante procede a rendere tutta una serie di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ivi compreso il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, e dei titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, su formale richiesta del C.S.A., che assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

E' prevista, invece, l'inammissibilità della domanda per uno dei seguenti motivi:

- a. domanda presentata oltre il 21/05/2004;
- b. domanda priva della firma del candidato.

E' prevista l'esclusione per uno dei seguenti motivi:

- c. mancanza dei requisiti prescritti;
- d. iscrizione in più di una provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono composte da diverse stampe e sono pubblicate all'Albo dei C.S.A. per permettere agli aspiranti di verificare le informazioni acquisite e presentare eventuali ricorsi. Le graduatorie o elenchi prodotti sono:

- graduatoria permanente
- elenco del sostegno graduatoria permanente
- elenco riservisti graduatoria permanente
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria permanente
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria permanente
- elenco degli esclusi graduatoria permanente
- graduatoria di supplenza
- elenco del sostegno graduatoria di supplenza
- elenco riservisti graduatoria di supplenza
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria di supplenza
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria di supplenza

- elenco degli esclusi graduatoria di supplenza

e queste, ad esclusione degli elenchi per le lingue straniere che sono esclusivi per la scuola elementare, vengono prodotte per:

- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media e strumento musicale per la scuola media
- scuola superiore
- personale educativo

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Le graduatorie riportano per ciascun candidato il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.

10. RECLAMI E RICORSI

Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate all' albo dei competenti C.S.A., ai quali occorre rivolgersi per conoscerne la data.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive, avverso le quali è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. In tale ultima ipotesi, nelle more della definizione del ricorso stesso, gli interessati sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria, senza alcun diritto ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

11. SCHEMA DI RECLAMO

All'Ufficio scolastico regionale
 Centro dei Servizi Amministrativi della provincia di.....

...l... sottoscritt... .., nat... a..... il.....
 codice fiscale , residente in
 cap telefono..... , premesso di aver presentato entro il , ai
 sensi del D.D. del , domanda di:

aggiornamento del punteggio e/o trasferimento per gli anni scolastici 2004/2005 e
 2005/2006 nelle graduatorie permanenti di codesta provincia per i seguenti posti e/o classi di
 concorso:

e/o

nuova iscrizione per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 nelle graduatorie permanenti
 di codesta provincia per i seguenti posti e/o classi di concorso:

..... ,
 presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data nelle quali è
 stat ... inserit ... con il seguente identificativo meccanografico:/....., e
 con i seguenti punteggi:

Grad.	Punt. Grad.Pre cedente (solo per I e II fascia)	Punt. Abilit.	Punti Servizi	Punti Titoli	Punteggio Totale	Pref	Ris.	Lingue Stran. Sc.elem	Spec. sost.	Indirizzo Didattico Differenziato

PRESENTA RECLAMO

per i seguenti motivi:

punteggio relativo all'abilitazione:

.....

valutazione dei seguenti servizi non valutati in precedenza:

.....

valutazione dei seguenti titoli:

.....

mancata attribuzione delle seguenti riserve e/o preferenze:

.....

Altri motivi di reclamo...

.....

.....

Chiede, pertanto, le opportune rettifiche e l'iscrizione nelle graduatorie definitive, con i titoli e punteggi di cui al seguente prospetto riepilogativo:

Grad.	Punt. Grad.Pre cedente (solo per I e II fascia)	Punt. Abilit.	Punti Servizi	Punti Titoli	Punteggio Totale	Pref.	Ris.	Lingue Stran. Sc.elem	Spec. sost.	Indirizzo Didattico Differenziato

Allega i seguenti documenti:

.....

.....

.....

.....

Data.....

Firma.....